



COMUN DA FODOM
COMUNE DI LIVINALLONGO
DEL COL DI LANA

ORDINANZA N. 33 DEL 27/06/2024

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: INTERDIZIONE TOTALE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SUI SENTIERI CAI NN. 634 E 699 NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTI ALTI DI ORNELLA E PASSO PADON, DAL 27/06/2024 AL 30/09/2024, H 24

LA RESPONSABILE

VISTA la nota, pervenuta al prot n. 6108/2024 in data 19/06/2024, con cui la società Antercrep s.r.l. (P.IVA 01273860252), con sede legale in Via Boè-Arabba n. 35, 32020, Livinallongo del Col di Lana, (BL), richiede la chiusura dei due sentieri CAI n. 634 e n. 699, nel tratto compreso tra Monti Alti di Ornella e Passo Padon, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, per consentire i lavori di realizzazione della seggiovia esaposto "Monti di Ornella – Passo Padon", dal giorno 27/06/2024 al giorno 30/09/2024, h 24, sabati, domeniche e festivi infrasettimanali inclusi;

PRESO ATTO dalla citata comunicazione che i lavori di realizzazione della seggiovia sopra citata per la prossima stagione estiva/autunnale sono autorizzati della Provincia di Belluno con determina n. 471 del 07/05/2024, il cui cantiere si sviluppa sul versante nord di Passo Padon;

DATO ATTO che il territorio in questione è di competenza del Comune di Livinallongo del Col di Lana;

RITENUTO di accogliere la richiesta della Ditta al fine di tutelare la pubblica incolumità e allo stesso tempo consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

ViSTO il Decreto Sindacale n. 5 del 13/06/2024, con cui la dipendente di ruolo dott.ssa Elda Lucia Soccol è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa fino al 31/07/2025;

VISTI il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada, e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;

ORDINA

L'INTERDIZIONE TOTALE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SUI SENTIERI CAI N. 634 E N. 699 NEI TRATTI COMPRESI TRA MONTI ALTI DI ORNELLA E PASSO PADON, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, PER IL PERIODO DECORRENTE DAL GIORNO 27/06/2024 E FINO AL GIORNO 30/09/2024, H 24, SABATI, DOMENICHE E FESTIVI INFRASETTIMANALI INCLUSI;

DI PORRE IDONEA SEGNALETICA ALL'INIZIO DEI DUE SENTIERI OGGETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA, NONCHE' DI EVENTUALI ALTRI SENTIERI INTERESSATI, CHE INFORMI DEI LAVORI IN CORSO E DELLA CONSEGUENTE INTERDIZIONE AL TRANSITO.

E' fatto obbligo alla Società Antercrep s.r.l., esecutrice dei lavori, l'apposizione di idonea segnaletica, con copia della presente ordinanza, prevista dal Codice della Strada D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.. Resta in capo alla stessa società l'onere di verificare l'efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo di durata dell'ordinanza.

L'impresa, in progressione dei lavori, dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile, in modo da garantire la sicurezza, rendendosi unica responsabile ed esonerando il Comune da eventuali conseguenze anche verso terzi.

L'impresa dovrà altresì procedere al ripristino di segnaletica e manufatti già presenti, eventualmente rimossi o danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo di regolamentare il passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari esigenze.



COMUN DA FODOM
COMUNE DI LIVINALLONGO
DEL COL DI LANA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, con l'avvertenza che le violazioni saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 285/92.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.4 della L. 241/1990 al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

La presente va inviata a: Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari Livinallongo-Arabba; Comando Stazione Carabinieri di Arabba; Associazione Volontari Croce Bianca Arabba; Associazione Arabba Fodom Turismo; Sezione CAI di Livinallongo.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Elda Lucia Soccol

